

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Gennaio 2021

Approfondimento su: Associazioni riconosciute e patrimonio minimo

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Ven.29

Imposte dirette

Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente al mese di febbraio 2020.

*Sab.30**

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Dom.31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Associazioni riconosciute e patrimonio minimo

In sede di acquisizione della personalità giuridica sia gli enti attualmente operanti come non riconosciuti ai sensi del libro primo c.c. che quelli di nuova costituzione che vogliano iscriversi al RUNTS utilizzando il c.d. sistema normativo, dovranno attestare la sussistenza del patrimonio minimo. Tale patrimonio, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del DLgs. 117/2017 (CTS) sarà pari a 15.000 euro per le associazioni riconosciute e a 30.000 euro per le fondazioni.

In merito alla sussistenza di tale patrimonio non vi saranno particolari problemi qualora lo stesso sarà apportato in denaro. In questi casi, infatti l'art. 16 del DM 106/2020 prevede che tale disponibilità dovrà risultare da apposita certificazione bancaria, o da deposito della somma su un conto corrente intestato al notaio, con versamento al rappresentante legale dell'ente previa iscrizione dello stesso al RUNTS.

Più complessa e di non agevole soluzione, risulta, invece, la situazione ammessa dall'art. 22, comma 4, ultima parte del CTS, nella quale il patrimonio oggetto dell'apporto sarà costituito da beni diversi dal denaro (di norma i beni mobili ed immobili di cui all'art. 810 c.c.). In questo caso infatti mentre il citato art. 22 si limita a prevedere che il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione, iscritti al relativo Albo, molto diverse risultano le richieste del DM 106/2020.

L'art. 16, comma 2, di tale decreto, infatti, va oltre le previsioni del CTS richiedendo non solo la stima del valore del patrimonio ma altresì la sua composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, da comprovarsi ai sensi dell'art. 22 del CTS cioè attraverso una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione.

Vi è una differenza di fondo fra l'acquisizione della personalità giuridica di enti attualmente costituiti ma non riconosciuti che chiederanno l'iscrizione al RUNTS o quelli che chiederanno il riconoscimento fin dalla costituzione all'atto della iscrizione al RUNTS.

Per le associazioni già riconosciute l'art. 17 del DM 106/2020, nel caso di trasferimento dell'ente nel RUNTS, pur chiedendo al notaio di verificare la decisione del competente organo delle associazioni riconosciute o delle fondazioni di chiedere l'iscrizione al RUNTS, di verificare l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del CTS e la presenza delle altre condizioni da esso previste per la domanda di iscrizione, non fa alcuna menzione alla verifica del patrimonio minimo.

Parrebbe quindi di poter ritenere che in questi casi non sia richiesta alcuna attestazione né in merito alla presenza del patrimonio minimo in denaro, né in beni. Tale soluzione appare coerente con la natura di tali enti che hanno già acquisito la personalità giuridica con il sistema concessorio e che quindi hanno

subito le verifiche in merito alla loro consistenza patrimoniale minima dalle regioni o dalle province chiamate alle valutazioni del caso all'atto del riconoscimento.

A riguardo, infine, si segnala che, successivamente all'iscrizione al RUNTS, sia gli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica sulla base del sistema concessorio che quelli che si avvarranno del sistema normativo a seguito dell'iscrizione al RUNTS stesso, saranno sottoposti anche in tema di consistenza patrimoniale a specifiche verifiche durante la vita dell'ente, sia da parte dell'organo di controllo interno sia dello stesso ufficio del RUNTS territorialmente competente.